



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

POLIZIA LOCALE E MESSI

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 66 DEL 30/05/2023

OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA VIABILITA' E SOSTA DEGLI ACCESSI IN AREA DEMANIALE MARITTIMA, DAL XXIX° ACCESSO AL MARE DI VIA BAFILE SINO A VIA ORIANI, COMPRESI GLI ACCESSI AL MARE PRIVATI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso che Città di Jesolo è meta durante la stagione estiva di migliaia di turisti che giungono soprattutto nel fine settimana e nel periodo di ferragosto, i quali si riversano sulle vie e piazze del lido, nonché sull'arenile;

Considerata la cospicua presenza, nella zona di Piazza Mazzini, di locali ed altri pubblici esercizi nonché, lungo l'arenile, di vari chioschi che attraggono, anche con eventi serali, una moltitudine di avventori che impegnano a piedi gli accessi per spostarsi dall'asse principale alla spiaggia, e viceversa;

Rilevato che la maggior affluenza di pedoni, sui tratti in questione, si registra durante i fine settimana e nel periodo di ferragosto con direzione dall'asse viario principale all'arenile;

Constatato che l'accesso al mare di via Nievo presenta, per la sua posizione centrale e di diretto accesso ad uno dei più tradizionalmente riconosciuti e rinomati locali dell'arenile, le maggiori criticità in termini di affluenza e passaggio;

Vista la presenza, nel tratto degli accessi al mare in considerazione, di passi carrai, stalli di sosta e parcheggi privati i quali ricevono costantemente il traffico veicolare di quanti ivi residenti, domiciliati e frontisti;

Considerato che il transito pedonale deve trovare efficace coordinamento con il traffico veicolare al fine di evitare non solo intralcio alla circolazione, ma anche indebite occupazioni della carreggiata;

Ritenuto di adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza (soprattutto nei confronti dei pedoni, c.d. "utenti deboli") e della mobilità della circolazione;

Vista l'ordinanza dirigenziale n. 55 del 15/05/2023 già disciplinante la viabilità e la sosta degli accessi al mare in questione, per la stagione balneare 2023;

Visto l'art. 1, 5, 7, 158 e 159 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e le rispettive norme del regolamento di attuazione,

O R D I N A

1) Per gli accessi al mare dal **XXIX° accesso al mare di via Bafile sino a via Oriani, compresi gli accessi al mare privati ad uso pubblico** e con esclusione dell'accesso al mare di via Nievo [vedi succ. p. 2]):

il divieto di transito **tutti i sabati**, dalle ore 22:00 fino alle ore 04:00 del giorno successivo, con inizio da SABATO 03 GIUGNO 2023 sino a SABATO 26 AGOSTO 2023, nonché dalle ore 22:00 alle ore 04:00 del giorno successivo nelle giornate del 12 - 13 - 14 - 15 AGOSTO 2023, con le seguenti eccezioni e condizioni:

- transito dalle intersezioni con le vie principali all'arenile: consentito esclusivamente ai residenti,

domiciliati e frontisti nelle abitazioni, condomini, strutture alberghiere, attività commerciali aventi passo carraio o accesso pedonale all'interno dell'area interdetta o transito pedonale a ridosso dell'area demaniale interessata;

- transito dall'arenile alle intersezioni con le vie principali: sempre consentito;

2) per l'accesso al mare di **via Nievo**:

il divieto di transito **tutti i sabati**, dalle ore 22:00 fino alle ore 04:00 del giorno successivo, con inizio da SABATO 03 GIUGNO 2023 sino a SABATO 26 AGOSTO 2023, nonché dalle ore 22:00 alle ore 04:00 del giorno successivo nelle giornate del 12 - 13 - 14 - 15 AGOSTO 2023, con le seguenti eccezioni e condizioni:

- transito dall'intersezione con via Zara all'arenile: consentito esclusivamente agli ospiti dell'Hotel delle Rose per raggiungere gli stalli di sosta ivi presenti, nonché agli avventori del pubblico esercizio Capannina Beach;
- transito dall'arenile all'intersezione con via Zara: non consentito;

3) che al fine di assicurare il rispetto della presente ordinanza possano essere posate sulla carreggiata barriere fisiche di tipo rimovibile (ad esempio, transenne) e che il transito attraverso tali barriere possa essere regolamentato anche da addetti alla sicurezza (steward) opportunamente individuati con bando dall'Amministrazione comunale;

4) che in corrispondenza delle chiusure di carreggiata possano essere previste e segnalate deviazioni del traffico pedonale in direzione degli accessi limitrofi.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. del 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

La presente ordinanza sostituisce ed abroga integralmente l'ordinanza dirigenziale n. 55 del 15/05/2023, avente pari oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.